

# Repubblica Italiana

Alta Corte di Giustizia del Senato

№ 361 R. J.

In Nome del Popolo Italiano

La Commissione d' Istruzione, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg. Senatori:

D' Aquino Michele - Presidente

Cantarano Camillo

De Micheli Giuseppe

Petretti Arnaldo

Lotigliano Edoardo, membri effettivi

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

nel procedimento penale a carico

di Donzelli Beniamino fu Michele e fu Giuseppina Costa, nato a Breviglio il 26 giugno 1863, residente in Milano, via Senato 14, industriale, Senatore

imputato

del reato di cui all' art. 1 della legge 4 giugno 1931, n. 660, susseguito poi dall' art. 2621 del Codice civile, per avere quale presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. An. Cartiera della Valmugana, esposto fraudolentemente nei bilanci sociali degli esercizi degli anni 1937, 1938 e 1939, risultati economici non rispondenti al vero.

Letta gli atti processuali;

Letta la requisitoria del P. M. in data 6 settembre 1946;

Udita la relazione del Commissario delegato all' Istituto via Senatore Edoardo Lotigliano.

La Commissione rileva:

Nel 1935 l' industriale Beniamino Donzelli, co.

nominato poi Segretario nel 1939, fu nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cartiera di Val Suzana. Uno dei componenti di detto Consiglio era l'ing. Mario De Pretto, che della Cartiera era stato per vari anni Amministratore delegato.

Durante gli anni 1935 e 1936 non vi fu alcuna innovazione nella composizione del Consiglio, ma alla fine del 1936, su iniziativa del Donzelli, l'Assemblea, modificando l'art. 20 dello Statuto sociale, ne ridusse da cinque a tre il numero dei componenti. Fra quelli che lasciarono il posto vi fu il De Pretto, che assunse o conservò le funzioni di Direttore. In tale qualità egli, in data 1° settembre 1938, scrisse una lettera all'azionista cav. Carlo Cesarini di Bergamo, nella quale, tra altre accuse, deduceva che l'importo a varco utili del bilancio 1937 era passato a disposizione del Donzelli, il quale aveva pure incassato altre lire 60 mila occultate nel bilancio. Contrariamente al proposito del De Pretto, il Cesarini non fece altro che trasmettere la lettera al Donzelli, il quale si affrettò a convocare il Consiglio di Amministrazione. In una seduta del 10 ottobre 1938, riaperta in un luogo verbale, contenente le accuse e le rispettive confutazioni, il Consiglio deliberò il licenziamento in forma del De Pretto dal posto di direttore. - Dopo un vano tentativo presso il Sindacato provinciale dei dirigenti di aziende industriali, il De Pretto si rivolse ad un avvocato. Alle trattative da costui iniziate si pose fine con una convenzione con la quale furono liquidate alcune somme del De Pretto pretese in conseguenza del licenziamento. In tale convenzione egli, dopo aver chiarito che la lettera da lui scritta al Cesarini aveva carattere riservato e confidenziale, riconobbe in modo esplicito la formale e sostanziale validità degli atti e deliberazioni sociali come dell'operato del presidente e del Consiglio di Amministrazione. Successivamente il Donzelli acquistò anche le azioni possedute dal De Pretto e da un suo fratello. Poteva dir-

Gianni Formisani

Maria P. P. P.

ni così esposta ogni ragione di difeso, ma nel dicembre 1945 il De Pretto inviò una denuncia all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, nella quale, qualificando il Donzelli come un influente e prepotente fascista, rinnovò le accuse innanzi accennate. L'Alto Commissario, ritenuto che i fatti denunciati esulassero dalla sua competenza, trasmise gli atti al Procuratore del Re di Trento, che, data la qualità di Senatore del Donzelli, li inviò all'Alta Corte del Senato.

La Commissione osserva innanzi tutto che la denuncia del De Pretto per buona parte è una escur- sione su fatti che egli stesso ha riconosciuto fuori del campo penale e, quindi, prospettati soltanto per creare un ambiente di prevenzione contro il Donzelli in relazione alla attribuitagli influenza nel pagato regime. Con si fa parola di due prestiti per la complessiva somma di 650 mila lire fatti dalla Valsugana ad una società diretta pure dal Donzelli. Ma il De Pretto è stato costretto ad ammettere che quelle operazioni si erano svolte in perfetta legalità, in quanto autorizzate come utile impiego di una escedenza di liquido successivamente da due Consigli d'amministrazione, del primo dei quali era ancora componente il denunciante. Del pari con tutti i crisi della legalità si svolse, previa dimissioni presentate da tutti i consiglieri di amministrazione, tra cui il De Pretto, la riduzione per ragioni di economia dei consiglieri di amministrazione da cinque a tre.

Un fatto era stato presentato nella denuncia con l'affermazione che il Donzelli aveva incassato, occultandolo nel bilancio, lire 600 mila, non di fonte alla dimostrazione che quella somma rappresentava l'evolumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'opera prestata dal Donzelli come Penitente e come amministratore delegato, il De Pretto ha ritirato l'imputazione.

Uguualmente è stata confutata in pieno l'altra

Archie 10/1/1947

insinuazione che il Donzelli si fosse appropriato di lire 15 mila, con la dimostrazione documentata che quella somma era stata messa a disposizione del Presidente per premi e mercede al personale dipendente.

Più aderenti al campo penale sono le accuse riguardanti gli utili dei bilanci 1937, 1938 e 1939. Il De Pretto nella sua denuncia, mantenendosi in una linea di prudenza, aveva, come ricorsi si è esposto, affermato che l'avanzo degli utili del 1937 era pagato a disposizione del Donzelli. In una specie di perizia di tal ragione Ruscelloni, che il De Pretto ha allegato alla sua denuncia, si afferma, abbandonando gli esecutivi, che in base ai dati da costui forniti, si poteva concludere che, mediante manovre nel bilancio del 1937, si erano sottratte agli azionisti la somma di L. 600 mila ed altre somme minori nei bilanci del 1938 e 1939. Ora nella dichiarazione resa di nuovo a questa Commissione il De Pretto, nel rilevare che il Ruscelloni aveva preso delle conclusioni non conformi a quanto egli pensava, schiariva che egli escludeva che vi fosse stata distruzione di somme a danno degli azionisti e che in ordine alla formazione dei bilanci si era riferito soltanto ad irregolarità, modificando unicamente in ciò la dichiarazione contenuta nella denuncia. Il De Pretto in altri termini ha esibito ogni comportamento fraudolento e con questa ritardazione apparsa ai componenti della Commissione che hanno raccolto la sua dichiarazione; sincera e rispondente a tutto ciò che emerge dagli atti, viene a cadere l'ipotesi prevista nell'art. 2621 del Codice civile il cui elemento essenziale è la frode.

Per questi motivi

Visti gli articoli 2 della legge 4 giugno 1931 n. 660, 2621 del Codice civile, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento giudi-

giuris del Senato.

sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Senatore Beniamino Doucello in ordine all'imputazione ascrittagli perché il fatto delittuoso attribuitogli non sussiste.

Così deciso in Camera di Consiglio il 12 settembre 1946. -

Il Presidente

Michel M. Agnoscini

Il Cancelliere

Giovanni Tommasini

l. 15.9.46 comunicata al P.M.

l. 11.10.46 fatto cartellare

S. Usciano